



Decisione/0024/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0009/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli - Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)
Luca Voglino - Componente aggiunto
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 agosto 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 744/17pf26-27/GC/gb del 9 luglio 2026 e depositato il 9 luglio 2026 nei confronti del sig. Alessandro Ricci, nonché nei confronti della società Siracusa Calcio 1924 Srl, la seguente

DECISIONE

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 744/17pf26-27/GC/gb del 9 luglio 2026 e depositato il 9 luglio 2026, nei confronti di:

1) Alessandro Ricci, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., per rispondere:

a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 2, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31 maggio 2026, al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, approvata dall'organo amministrativo e contenente il giudizio della società di revisione;

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. I) punto 1), par. II punto 1, e par. III punto 1, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31 maggio 2026, al deposito, unitamente alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026, dei prospetti contenenti rispettivamente l'indicatore di liquidità, l'indicatore di indebitamento e l'indicatore di costo del lavoro allargato;

2) Siracusa Calcio 1924 Srl, per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Ricci, Presidente Procura Federale 4 dotato di poteri di rappresentanza della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l., così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. III) punto 2, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. I) punto 1), par. II punto 1, e par. III punto 1, che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all'art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società Siracusa Calcio 1924 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell'ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 648pf25-26 ed al n. 848pf25-26, definiti rispettivamente con decisioni del Tribunale Federale Nazionale n. 183/TFNSD-2025-2026 del 9.3.2026, n. 206/TFNSD-2025-2026 dell'1.4.2026 e n. 266/TFNSD-2025-2026 dell'8.6.2026.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Alessandro Ricci hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e gli Avv.ti Monica Fiorillo e Eduardo Chiacchio in rappresentanza del sig. Alessandro Ricci, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;



PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Alessandro Ricci la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

I RELATORI
Giammaria Camici
Carlo Purificato

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 4 agosto 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai